REGOLAMENTO (CEE) N. 2836/90 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 1990

che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia [1], in particolare il protocollo n. 1,

visto l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3606/89 del Consiglio, del 20 novembre 1989, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Iugoslavia (1990) [2], in particolare l'articolo 1,

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 dell'accordo di cooperazione e al protocollo n. 1 precitati, i prodotti elencati nell'allegato sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali nei limiti dei massimali ivi indicati, oltre i quali i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati;

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari delle Iugoslavia hanno raggiunto i massimali in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 2 ottobre al 31 dicembre 1990, la riscossione dei dazi doganali nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato, originari della Iugoslavia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1990.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.
[2] GU n. L 352 del 4. 12. 1989, pag. 1.

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale (in tonnellate)
01.0210	7903	Zinco polverizzato, polvere di zinco	3 248
	7905	Lamiere, fogli e nastri, di zinco	
01.0270	8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo ; altri veicoli non automobili, loro parti :	2 875
	8716 10	– Rimorchi e semirimorchi ad uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte :	
	8716 10 10	– – pieghevoli	
		– – altri, di peso :	
	8716 10 91	– – – inferiore o uguale a 750 kg	
	8716 10 93	– – – superiore a 750 kg ed inferiore o uguale a 3 500 kg	
	8716 10 99	– – – superiore a 3 500 kg	
	8716 20	– Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli :	
	8716 20 10	– – Spanditori di letame	
	8716 20 90	– – altri	
		– altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci :	
	8716 31 00	– – Cisterne	
		– – – nuovi :	
	8716 39 30	– – – – semirimorchi	
		– – – – altri :	
	8716 39 51	– – – – – con un asse	
	8716 39 59	– – – – – altri :	
	8716 39 80	– – – usati	
	8716 40 00	– altri rimorchi e semirimorchi	